

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12077 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI
Data pubblicazione: 17/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso n. 2628-2017 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTIERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

- ricorrente -

contro

C.M.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 153/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Rilevato che:

con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione del primo giudice, è stato dichiarato prescritto il diritto dell'Inps a ripetere, "per il periodo fino al 14.2.2003", importi corrisposti a M.C. a titolo di ratei pensionistici non dovuti; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'Inps, affidato ad un unico motivo;

M.C. è rimasto intimato;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

l'Inps - denunciando violazione degli articoli 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello, ritenendo prescritta la pretesa alla restituzione dei ratei pensionistici indebitamente percepiti dall'assicurato per il periodo dal 2000 fino alla data del 14 febbraio 2003, non abbia ritenuto ravvisabile il dolo nella dichiarazione, in data 7.7.2000, dell'assicurato medesimo, contrastante con la realtà dei fatti, di mancato svolgimento di attività lavorativa all'estero.

Ritenuto che:

la censura è fondata, poiché la sentenza impugnata non è in linea con l'insegnamento di cui è espressione Cass. n. 8609/1999, ove è affermato che la condotta dolosa dell'interessato si verifica anche quando quest'ultimo rilasci all'Ente "dichiarazioni false idonee ad ingenerare l'erronea convinzione della regolarità dell'erogazione della prestazione.

Per tali comportamenti, infatti, vige una sorta di presunzione di una condotta consapevole e volontaria - in altri termini dolosa - a fronte della quale incombe al pensionato l'onere di provare che la sua condotta dipende da mera colpa e specificamente da una non completa e attenta valutazione delle circostanze che hanno determinato detta condotta. (Nel caso di specie - relativo all'indebita erogazione delle maggiorazioni pensionistiche di cui all'art. 1 della legge n. 140 del 1985 - la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto doloso il comportamento della pensionata consistente nell'aver omesso intenzionalmente di indicare nell'apposito spazio del modello R.D.E. 85/MS, ponendo una barra sul riquadro corrispondente, gli altri redditi di cui era titolare e, in particolare, per non aver indicato che, oltre alla pensione oggetto della maggiorazione, percepiva da tempo altra pensione superiore al minimo erogata dal medesimo Ente);

la prescrizione è pertanto rimasta sospesa fino a quando l'Istituto non è stato posto in condizione di conoscere, a seguito della lettera con la quale lo Stato estero ha comunicato la posizione contributiva accreditata, la reale situazione previdenziale dell'assicurato;

il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà al ricalcolo dei ratei non ripetibili dall'Inps ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2018.